

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2568)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4576)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

**Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309,
per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Napoli**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli è modificato sostituendo alle parole « nonchè all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli », le seguenti: « nonchè alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sulla area delimitata da Corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via SS. Cosma e Damiano ».

Art. 2.

Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

a) ad acquistare l'area di proprietà delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;

b) a conseguire la disponibilità dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;

c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree di proprietà privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge graverà per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 apr-

le 1957, n. 309, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1° luglio 1963.